

l'histoire économique de l'Antiquité, ibidem, pp. 697-713. HARTOG F., *Histoire ancienne et histoire*, ibidem, pp. 687-696. MAURIN J., *La prosopographie romaine: pertes et profits*, ibidem, pp. 824-836. MOSCATI L., *Il codice Teodosiano nell'Ottocento*, in *Clio* 17 (1981) 2, pp. 149-170. MOSSE CL., *Moses Finley ou l'histoire ancienne au présent*, ibidem, pp. 997-1003. PAILLER J.-M., *La spirale de l'interprétation: les Bacchanāles*, ibidem, pp. 929-952. PATLAGEAN E., *Les Contributi d'Arnaldo Momigliano: portrait d'un historien dans ses paysages*, ibidem, pp. 1004-1013. SARTORI M., *L'«incertitudine» dei primi secoli di Roma ed il metodo storico nella prima metà del Settecento*, in *Clio* 18 (1982) 1, pp. 7-35. SCHNAPP A., *Archéologie et tradition académique en Europe aux XVIII^e et XIX^e siècles*, in *Annales (ESC)*, 37 (1982) 5-6, pp. 760-777. WERNER R., *Barthold Georg Niebuhr und der Aufbau der frühromischen Chronologie*, in *Chiron* 12 (1982), pp. 363-408.

D. BARILE, P. BOTTERI, V. IASBEZ, S. STRASSI, M. ZUCCONI

TAGLIACARTE.

1. «Labeonista», ecco un epiteto, valevole per giureconsulto avventato e leggero, che mai mi sarei immaginato di incontrare nelle mie (peraltro scarse) letture. L'allusione è al «*Labeo insanus*» di una satira di Orazio (1.3.80-83: *si quis eum servum patinam qui tollere iussus / semesos piscis tepidumque ligurrierit ius / in cruce suffigat, Labeone insanior inter / sanos dicatur*), in cui vari autori, come è ben noto, hanno creduto di ravvisare, sulla scorta di uno scolio di Porfirione, il grande giurista. Da un interessante articolo di D. Marrara (*Lettere di Giuseppe Averani relative alla polemica pandettaria tra il Grandi e il Tanucci*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 11 [1981] estr. passim e nt. 48) traggio la notizia che l'appellativo degli scrittori come Labeoni, Labeonisti, Labeoniani fu introdotto intorno al 1728, nella cerchia di alcuni suoi fervidi amici e ammiratori, dall'abate camaldolese pisano Guido Grandi con riferimento al suo giovane, e in verità piuttosto precipitoso, contraddittore Bernardo Tanucci, reo quest'ultimo di sostenere che la *littera Pisana* delle Pandette era di origine amalfitana. Per maggiori notizie sulla polemica tra i due studiosi, sugli argomenti cui essa si estese, sulle persone che successivamente coinvolse, rinvio allo scritto del Marrara. Vi si troverà che «labeonista» passò ad essere addirittura sinonimo di malvagio, di infame, di calunniatore, di personaggio, insomma, anche peggiore di chi si limitasse a mettere in croce uno schiavo per aver dato una leccatina golosa agli avanzi del pesce servito a tavola ed ai loro ormai «*tepidum ius*». [A. G.]

2. Molto importante anche per il romanista è lo studio, documentatissimo, dedicato da G. Achard alla complessa retorica che sorregge le orazioni «*optimates*» di M. Tullio Cicerone, i discorsi cioè particolarmente dedicati alla difesa dell'ideo-

logia politica degli ottimati (A. G., *Pratique rhétorique et idéologie politique dans les discours 'optimates' de Cicéron* [Leiden, E. J. Brill, 1982, suppl. n. 68 di *Mnemosyne*] p. XI-546). Il libro, sulle tracce della *pro Sestio* (96-143), è diviso in quattro parti, rispettivamente dedicate al *conglutinare concordiam*, al *vituperare*, al *laudare* e al *suadere*. Vi è un ricco indice finale della terminologia ciceroniana, ma non ci sarebbe stato male, crediamo, anche un indice delle fonti. [B. B.].

3. Contrariamente a ciò che solitamente si insegna, l'espressione « *ratio scripta* » ed il correlativo concetto di diritto romano come espressione genuina degli imperativi della ragione furono l'uno e l'altro estranei sia ai glossatori che ai commentatori del *Corpus iuris*. Questo il risultato che più colpisce, ma non il solo tra i risultati, e nemmeno il più importante, di una densa ricerca dedicata al tema da Alejandro GUZMAN (*Ratio scripta*, n. 14 di « *Ius commune - Sonderhefte* » [Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1981] p. VIII-160). Dell'espressione e del concetto l'a. segue attentamente la formazione (avvenuta nella Francia del XVI secolo) e, quanto al concetto, le molteplici variazioni sino a Leibniz, con trattazione documentata e chiara, che merita di essere attentamente meditata. [A. G.].

4. Il titolo dice tutto, e a noi quindi non resta che segnalare la grande attendibilità della esposizione: J. L. FRANKLIN jr., *Pompeii: the electoral programmata, campaigns and politics, a. D. 71-79* [Roma, American Academy, 1980, vol. 28 dei 'Papers and Monographs'] p. 141). Si tratta di una raccolta, ma di una raccolta criticamente aggiornata, che contribuirà in modo egregio ad una migliore conoscenza dell'organizzazione politico-amministrativa della *colonia Veneria Cornelia Pompeianorum*. [A. R.].

5. La *lex Gabinia Calpurnia de insula Delo*, iscrizione bilingue mutila scoperta nel 1907 e pubblicata la prima volta da E. Cuq nel 1922, è stata sottoposta ad un rinnovato e penetrante esame da una 'équipe' diretta da Claude Nicolet e composta da J.-Ch. Dumont, J.-L. Ferrary e Ph. Moreau. Ne è derivato un denso volume, il n. 45, della Collezione della École française di Roma (*Insula sacra. La loi Gabinia-Calpurnia de Délos (58 av. J.-C.)*) [Roma, Éc. française, 1980] p. VII-164), al quale si ricollega la comunicazione di C. Nicolet all'*Acad. Inscript. et B.-Lettres* 1980, p. 260 ss., dal titolo *La lex G.-C. de insula Delo et la loi «annonaire» de Clodius (58 av. J.-C.)*. I risultati sono molteplici, ma stanno sopra tutto nelle immunità riconosciute ai cittadini di Delo (e nelle procedure riparatorie loro concesse) in relazione alla *lex annonaria* proposta da P. Clodio nel dicembre 59, nonché nella individuazione induttiva, ma abbastanza sicura, della coppia censoria del 61 (L. Cesare e C. Curione). Ciò non significa che i problemi sollevati dall'iscrizione siano tutti risolti. Continua a stupire la lunga motivazione iniziale, più in tono con un senatoconsulto che con il linguaggio solitamente secco ed essenziale di una *lex publica*, e continua altresì a sorprendere, malgrado che i tempi fossero quei tempi che erano, la menzione di un parente del console Gabinio, A. Gabinio Capitone, come colui che nella tribù sorteggiata per prima fu il « sorteggiato » a manifestare per primo il voto. Sorteggio truccato? Trattandosi di Romani di allora, può darsi qualunque cosa. Ma forse, una volta tanto, l'imbroglio non vi è stato. In regime di *leges tabellariae* aveva ancora valore

il voto della prima tribù, ma non lo aveva più per il fatto che Tizio piuttosto che Caio fosse il primo a mettere materialmente la *tabella* nella *cista*: può agevolmente supporre, dunque, che il primo voto fosse attribuito a titolo di riguardo a qualche personalità (il che è, d'altronde, ammesso come buona possibilità dallo stesso Nicolet: p. 53 ss.). [A. G.].

6. Un libro breve, ma chiaro e documentato, sul latino parlato a Roma tra il VII e il IV secolo a. C. è stato scritto da Gerhard Radke (R. G., *Archaisches Latein. Historische und sprachgeschichtliche Untersuchungen* [Darmstadt, Wissensch. Buchgesellschaft, 1981] p. VI-259). Di peculiare utilità sono le illustrazioni specificamente dedicate ai principali monumenti (dal cippo vetustissimo all'iscrizione di Satrico) ed alle principali ricostruzioni di fonti (in particolare, le *XII tabulae*). Un'appendice è dedicata al calendario più antico ed alla riforma cesariana dello stesso. [G. G.].

7. Il problema della *nunciatio operis novi* e della sua storia non rettilinea sono stati ripresi in esame, con equilibrio ed acume, da Javier Paricio (*La denuncia de obra nueva en el derecho romano clasico* [Barcelona, ed. Bosch, 1982] p. XV-236). Il libro, di cui è complemento un articolo sull'assetto giustiniano, per ora soltanto annunciato, si divide in nove capitoli, rispettivamente dedicati: all'ambientazione dell'istituto nel sistema dei mezzi a tutela della proprietà (p. 1 ss.), all'individuazione della nozione classica di *opus novum* (p. 13 ss.), alle origini dell'*o. n. n.* (p. 29 ss.), ai rapporti tra *o. n. n.* e interdetto *quod vi aut clam* (p. 51 ss.), ai diversi tipi di denuncia (p. 65 ss.), alle condizioni di esercizio della *nunciatio* (p. 111 ss.), ai mezzi riconosciuti al 'denunciato' per poter proseguire nell'opera intrapresa (p. 149 ss.), agli interdetti *demolitorum* e *ne vis fiat aedificantium* (p. 195 ss.), all'estinzione dell'*o. n. n.* (p. 207 ss.). Seguono le conclusioni (p. 219 ss.). [F. F.].

8. Una ricerca molto accurata, e indubbiamente assai perspicace, ha portato Wulf Eckart Voss ad un risultato di notevole interesse, e cioè che la confusione 'volgaristica' tra vendita e trasferimento della proprietà, nonché la nascita del principio « *emptio dominium transfertur* » e di molteplici altre connesse caratteristiche attribuite all'età postclassica, non si sarebbero in realtà mai verificati, e in ogni caso non sarebbero da connettere alla legislazione imperiale postclassica (V. W. E., *Recht und Rhetorik in den Kaiser Gesetzen der Spätantike. Eine Untersuchung zum nachklassischen Kauf- und Uebereignungsrecht* [Frankfurt a. M., Löwenklau Gesellsch., 1982] p. XXIX-272). La parte del leone è, nell'indagine, costituita dall'esegesi della costituzione costantiniana di Vat. 35, ma tutto il libro, dietro cui si intravede l'occhio acutissimo e irrequieto di F. Wieacker, è da leggere e da rileggere con grande attenzione. Esso non nega, ovviamente, un 'linguaggio' delle costituzioni postclassiche che è sotto gli occhi di tutti, ma contesta che quel linguaggio sia espressivo di concezioni giuridiche nuove. Nuovo fu, secondo il V., l'impegno della cancelleria imperiale, dominata dal *quaestor sacri palatii*, di propinare ai sudditi le nozioni giuridiche in modi, suggeriti dalla retorica, che fossero i più vari, i più fioriti, i più sonori possibili: col risultato, se ho ben capito, che, se la confusione non vi era nella testa dei legislatori imperiali, la si venne però a creare nelle teste

dei destinatari e, dopo qualche secolo, in quelle di un Levy, di un Kaser e di tanti altri eccellenti romanisti contemporanei. Vorrei potervi credere pienamente, ma mi risulta, in verità, piuttosto difficile. [A.G.].

9. Ogni libro su Roma arcaica si espone inevitabilmente a dubbi da parte di chi lo legga. L'argomento è talmente complesso (e nebuloso), che manifestare critiche (non voglio dire critiche infondate, ma critiche anche degne di attenzione) è di estrema facilità (v., ad esempio, A. DRUMMOND, a proposito della mia *Rivoluzione della plebe*, in *JRS.* 1981, 177 ss.). Per chi in questo campo abbia onestamente lavorato la cosa, peraltro, è molto diversa: difficilmente si sarà d'accordo su tutto, ma difficilmente si negherà apprezzamento agli sforzi compiuti dal ricercatore ultimo venuto. L'ultimo venuto (se non già diventato nel frattempo il penultimo) è, per quanto mi risulta, Paul M. Martin (*L'idée de royauté à Rome. De la Rome royale au consensus républicain* [Clermont Ferrand, ed. Adosa, 1982] p. XXV-410): un filologo e storico che crede alla tradizione canonica, ma non vi si affida mai ad occhi chiusi, e che ha inoltre la dote di un'esposizione estremamente accattivante. Quattro parti, che raccolgono nove capitoli. La prima parte (p. 7 ss.) studia i modi di accesso al potere reale; la seconda (p. 71 ss.) analizza le funzioni del *rex*; la terza (p. 221 ss.) è relativa alla tradizione sui singoli re; la quarta (p. 289 ss.) ricostruisce il passaggio dalla monarchia alla repubblica attraverso una revisione critica dei fasti consolari e di tutta la narrazione tradizionale. È chiaro che mettersi a discutere i singoli punti non è, in questa sede, possibile. Possibile, anzi doveroso, è solo felicitarsi con l'a. per il dono che ci ha fatto di questa sua stimolante monografia. [A.G.].

10. G. Sacconi ha di recente pubblicato interessanti *Studi sulla «litis contestatio» nel processo formulare* (Napoli, Jovene, 1982, p. VIII-127). Nella ricerca, articolata in due parti [*La portata della «litis contestatio»* (p. 3-42); *La natura e la forma della «litis contestatio»* (p. 45-107)], l'a. ha inteso verificare alla luce di più ampi ed approfonditi esami testuali le ipotesi già enunciate in un precedente lavoro [G.S., *Appunti sulla «lex Aebutia»*, in *AG.* 197 (1979) 63 ss.] circa i rapporti tra la riforma operata dalla *lex Aebutia* e il problema della preclusione processuale. È convinzione dell'a. che già nel processo formulare preebuzio la preclusione processuale si facesse valere per mezzo di una *exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae*, riferentesi «alla vicenda complessiva della *deductio in iudicium*, anziché all'attività delle parti che concorrevano a porre in essere la *litis contestatio*» (in favore dell'alta antichità di tale clausola, si adduce Cic. *de orat.* 1.37.168). Fu per conseguenza della *lex Aebutia*, sostiene l'a. sulla base di Gai 3.180-181, che l'effetto preclusivo venne invece ricollegato alla conclusione della *litis contestatio*. La Sacconi non crede che tale innovazione sia derivata immediatamente dal disposto della legge *Aebutia*, che verosimilmente si limitò a legittimare la *condictio formulare* ed a ribadire la regola tradizionale delle procedure *per legis actiones* che vietava di *rem actam agere*. È piuttosto da ritenersi che il collegamento dell'effetto preclusivo non alla emanazione della sentenza bensì alla conclusione della *litis contestatio*, sia stato opera della giurisprudenza repubblicana, come suggerisce il con-

nomia di giudizio, né la possibilità per questi ultimi di liberarsi delle proprie incombenze affidando alla responsabilità della cancelleria imperiale anche le questioni relative al 'fatto' delle cause. [M. R. DE PASCALE].

12. Una lunga e vasta esperienza in materia ha dato modo a Francesco M. De Robertis di pubblicare due grossi tomi sulla responsabilità contrattuale in diritto giustiniano (D. R. F. M., *La responsabilità contrattuale nel sistema della Grande Compilazione. Alle scaturigini della moderna teoria della responsabilità contrattuale* [Bari, Cacucci, 1981-82] p. XI-1107). L'opera, che si compone di sedici capitoli, non è un'esposizione piatta del diritto giustiniano, ma è di esso una esposizione storicamente controllatissima, attraverso la quale non solo si individuano i precedenti classici e preclassici degli istituti, ma si delimitano altresì i 'residui' non più pienamente accettati (e perciò ridotti al rango di *ius singulare*) dei regolamenti validi nei secoli precedenti. Ed è appena il caso di aggiungere che il libro sarà un indispensabile strumento di studio delle moderne codificazioni, se ed in quanto legate agli schemi del *Corpus iuris*. [A. G.].

13. Alla *sella curulis*, e più in generale al seggio pieghevole su cui si assidevano i capi politici dai tempi antichissimi sino a Napoleone, ha dedicato un elegante saggio, magnificamente illustrato, Ole Wanscher («*Sella curulis*». *The folding stool, an ancient symbol of dignity* [Copenhagen, Rosenkilde and Bagger, 1980] p. 350). L'opera è composta da dieci capitoli: Egitto, Vicino Oriente, età del bronzo nordica, Grecia, Etruria, *sella curulis* (p. 121 ss.), *faldestoel-faldistorium* (p. 191 ss.), 'pliant', Cina e Giappone. [F. F.].

14. Il congresso di Taormina su *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia* (3-8 novembre 1981), organizzato anche per celebrare il mezzo secolo dalla fondazione della casa editrice Giuffrè, si è tradotto in un grosso volume di atti stampati su leggerissima carta India (Milano, Giuffrè, 1982, p. XIV-1460). Trentacinque le relazioni, non tutte brevi (alcune, anzi, di sconcertante abbondanza), né tutte dello stesso alto livello. In complesso, comunque, il «quadro» c'è. [A. G.].

15. Nel leggere l'elaboratissimo volume dedicato da Ulrich Manthe ai *libri ex Cassio* di Giavoleno (M. U., *Die libri ex Cassio des Javolenus Priscus*, n. 4 delle 'Freiburger Rechtsgesch. Abhdl.' [Berlin, Duncker u. Humblot, 1982] p. 332) ho provato ancora una volta (e tengo a dirlo molto cordialmente) un senso di viva ammirazione per la serietà e per l'impegno di cui sta dando in questi anni valide prove quel fervido laboratorio romanistico di Friburgo in Bresgovia, in cui il Manthe ha atteso alla preparazione della sua tesi di dottorato. Gli ancor giovani cattedratici di Freiburg, da J. G. Wolf ad E. Bund, da D. Liebs a D. V. Simon, si vanno confermando con i fatti per i degni continuatori del magistero illustre esercitato in quella università dal Lenel, dal Partsch, dal Pringsheim, dal Wieacker e da H. J. Wolff. Alieni, nella loro probità e nel loro buon gusto, da altisonanti manifesti metodologici e da atteggiamenti gladiatorii di rinnovatori della nostra scienza, essi hanno giustamente curato che i loro numerosi allievi apprendessero, prima di ogni altra cosa, il 'mestiere', il faticoso mestiere del vero romanista attraverso indagini pazienti, bene informate, curate nei particolari, insomma pienamente affidabili. E

direi che vi sono lodevolmente riusciti, come sta a dimostrare la serie davvero ragguardevole di pubblicazioni firmate, nel giro di poco più di dieci anni, dal Krampe (*Proculi Epistulae*, 1970), dal Greiner (*Opera Neratii*, 1973), dallo Schnebelt (*Reskripte der Soldatenkaiser*, 1974), dall'Eckardt (*Javoleni Epistulae*, 1978), dal Rastätter (*Marcelli notae ad Iuliani Digesta*, 1980), cui fanno séguito tre densi articoli di diritto militare (in ANRW. 2.14 [1982] 183 ss., 302 ss., 882 ss.), del Lehmann e del Jung e viene ad aggiungersi ancora un altro bel volume del Müller-Eiselt sulle costituzioni del divo Pio in materia ereditaria (M.-E.K.P., *Divus Pius constituit. Kaiserliches Erbrecht*, n. 5 delle 'F.R.A.' [Berlin, Duncker u. Humblot, 1982] p. 349). Tornando allo studio del Manthe, un risultato molto importante della ricerca è che lo schema espositivo dei quindici libri *ex Cassio* non è unitario: i primi 8 libri si adeguano approssimativamente al sistema di Sabino (e, per quel che possiamo arguire, dello stesso Cassio dei *libri iuris civilis*), ma nel corso del libro ottavo l'ordine cambia e diventa sino al libro 13 quello edittale, con un séguito di commenti a testi di legge (libro 14) e di materie di risulta (o di appendice: libro 15). Tutto ciò non soltanto dimostra la notevole indipendenza intellettuale di Giavoleno rispetto al modello, ma dimostra anche che Giavoleno, notoriamente occupatissimo anche fuori del campo del diritto, dettò i libri *ex Cassio* in due o più occasioni didattiche diverse, procedendo solo in un secondo o terzo momento (o, più probabilmente, lasciando che vi procedessero i suoi allievi) all'« assemblaggio » nei quindici libri pervenuti a Giustiniano. Se si tiene presente che l'Eckardt ha, a sua volta, chiaramente dimostrato che anche i 14 libri *epistularum* furono ottenuti (da Giavoleno o dai suoi successori) mettendo insieme l'una dopo l'altra due serie di *epistulae* (1-9 e 10-14), si apre il varco alla credibilità della tesi (da me e da altri forse troppo radicalmente contestata) che anche sui *posteriores* di Labeone Giavoleno si sia pronunciato, proprio per la necessità in cui si trovava di non fare corsi troppo lunghi, in due contingenze distinte: salvo che per il commento ai *posteriores* l'« assemblaggio » di Giavoleno e dei suoi evidentemente non vi fu. Ipotesi, queste, molto incerte e vaghe, che sono tutte da verificare, così come ci auguriamo che faccia nei prossimi anni, in prosecuzione della sua lodevole attività, proprio il valoroso gruppo romanistico di Friburgo in Bresgovia. [A. G.]

16. Col volume *Analogia e storia. L'uso politico dei paradigmi storici* (Il Saggiatore, Milano 1982, p. 110), Luciano Canfora ci offre un agile saggio di metodologia storica, che raccoglie anche un insieme di meditazioni sull'idea di rivoluzione (intesa come fondamentale fatto-archetipo) e sull'interrelazione tra indagine storica e pratica politica. Prendendo spunto dalle riflessioni di J.G. Droysen (che individuò nell'analogia il 'surrogato dell'esperienza scientifica', in grado di fornire allo storico la 'Aufklärung' derivantegli dall'accostamento tra diversi eventi o fenomeni), il Canfora mette in luce le potenzialità positive del raffronto analogico come forma essenziale di conoscenza, 'ponte tra presente e passato' capace di rendere « pensabile per me oggi un fatto che è ormai trascorso » (p. 14). Chiave per la comprensione dell'antinomia identità/differenza (per esempio, l'identità e la diffe-

renza tra le grandi rivoluzioni moderne), l'analogia storica deve essere adoperata con discernimento anche dal politico, il quale « non può che pensare analogicamente il presente . . . , ma è buon politico se sa liberarsi in tempo di una analogia quando questa, lungi dall'illuminarlo, rischia di imprigionarlo in uno schema inadeguato » (p. 50). [F. L.].

17. Alla memoria di Fulvio Grosso, valoroso antichista troppo presto scomparso, la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata ha dedicato un denso volume, il n. 9 della sua collana di pubblicazioni, che raccoglie oltre quaranta scritti di suoi colleghi e amici su temi varii di storia, filologia, archeologia, epigrafia (*Scritti sul mondo antico in memoria di Fulvio Grosso*, a cura di L. GASPERINI [Roma, G. Bretschneider, 1981] p. XIV-633, più 47 tavole). [A. R.].

18. A cura e per la scelta di Dieter Simon, sono stati pubblicati due volumi di articoli, note e recensioni firmati da Helmut Coing tra il 1947 e il 1975 (C. H., *Gesammelte Aufsätze zu Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und Zivilrecht, 1947-1975* [Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1982] 1: p. IX-316, 2: p. VI-327). [G. G.].

19. Il 'Seminario di studi del mondo classico', costituito recentemente a Napoli presso l'Istituto universitario Orientali, sta dando prove eccellenti di laboriosità e di proficua ricerca. Si leggano, per rendersene conto, i tre volumi sinora apparsi, in elegante veste editoriale, della sezione *Archeologia e storia antica* (1, 1979, p. 204; 2, 1980, p. 169; 3, 1981, p. 174, più 48 illustrazioni). La messe degli articoli è ricca e interessante: interessante, e molto, anche per lo storiografo del diritto antico. In un buon articolo di Segolene Doumougin (*Eques: un surnom bien romain*, in 2.157 ss.) i romanisti rivedranno con piacere Gai 1.20, alla cui esegesi l'a. fornisce, sia pure attraverso considerazioni non sempre convincenti, l'apporto di alcune iscrizioni solitamente da essi trascurate. [A. G.].

20. Infaticabile, E. SZLECHTER, dopo averci dato l'edizione (con traduzione e commento) del Codice di Hammurapi (1977), passa ora ad offrirci *Les lois sumériennes*, I. *Le Code d'Ur-Nammu*, II. *Le Code de Lipit-Istar* (n. 6 della collana di SDHI., Roma, Univ. Lateranense, 1983, p. 137). Libro di contenuti molto interessanti, anche per la diligenza, e aggiungerci la pazienza di cui l'a. dà prova nel rendere accessibile, con le sue spiegazioni, al lettore le antichissime civiltà di cui offre i sintetici documenti. [A. G.].

21. Gli elementi della realtà costituzionale storicamente concretatasi in età repubblicana tra le *partes populi romani* costituiscono argomenti periodicamente ricorrenti nella letteratura romanistica contemporanea. In tale panorama scientifico si inserisce il volume di Giovanni Lobrano che l'editore Giuffrè ha pubblicato (Milano 1982), per la Collana « Fondazione Castelli »: *Il potere dei tribuni della plebe* (p. VIII-340). L'opera (sulla quale si ritornerà in sede di approfondita « lettura ») trova ora, subito, una sua precisa collocazione in quanto, come ricorda l'autore stesso, « fatte salve le 'voci' delle enciclopedie storiche e giuridiche, in pratica dall'epoca de *Il tribunato della plebe* scritto nel 1932 dal 'mommseniano' Giovanni Niccolini, non è più apparsa alcuna monografia la quale affrontasse in maniera globale i problemi di interpretazione e sistemazione aperti per il moderno giurista dalla

fronto con altri poteri (*imperium, auctoritas, auspicia e ius*) » (266); esso si conclude sugli aspetti della *potestas* tribunitia funzionali al conflitto esistente tra le *partes populi romani* (cap. II). Dalla successiva indagine sulle fonti, poi, da un lato emergono vari titolari di *potestas*, a dimostrazione e verifica del carattere di « potere diffuso » tipico della *potestas* medesima; dall'altro risulta evidente però che la *potestas* trova la sua massima e completa realizzazione, in età repubblicana, solo nel tribunato della plebe, in quanto da sola serve utilmente a qualificarlo (cap. III). — *Potestas, potestates, tribunitia potestas*, sono le categorie giuridico-religiose del 'sistema' romano di cui infine, e più da vicino, si occupa l'a. (cap. IV). L'indagine parte dalla usuale, per Lobrano, accuratissima discussione delle posizioni dottrinarie, tradizionali e alternative sul tema, per poi fermarsi sugli elementi concettualmente determinanti il potere dei *tribuni plebis*. L'a. rileva come la *tribunitia potestas*, « massimo potere civile in Roma repubblicana e, quindi, in Roma imperiale » (307), sia stato lo strumento più efficace di organizzazione e di opposizione al predominio patrizio (IV/2); aggiunge poi, che la *potestas* « da potere atto a governare una società non divisa in 'classi' ... diviene naturalmente, in una società dove una 'classe' sociale si impone come egemone ... un 'potere di governo' » (313-IV/3). In conclusione l'a. si occupa anche della *patria potestas*, in quanto, e nella misura in cui, essa si manifesta quale « espressione paradigmatica » della continuità della categoria potestativa dall'età arcaica fino all'epoca più tarda (IV/4). Egli suggerisce una probabile omologia tra *patria potestas* e *potestas tribunitia*, al di là di « giudizi precostituiti » che vorrebbero il *pater* contraddistinto da una *potestas* chiusa e autoritaria, mai conosciuta dal tribunato. Anzi, facendo riferimento a frammenti giurisprudenziali, l'a. esclude decisamente la natura autoritaria della potestà del *pater familias*, lasciando intravedere (a conclusione di tutta la ricerca, invero analiticamente esaustiva) linee per eventuali, successivi indirizzi di studio. [ELIO DOVERE].

22. Argomento. Roma arcaica. Altri scritti da segnalare: J. BLEICKEN, *Zum Begriff der römischen Amtsgewalt: auspicium, potestas, imperium*, in *Nachr. Ak. Wiss. Göttingen* (Philol.-hist. Kl.) 1981 n. 9, p. 257-300; A. HEUSS, *Gedanken und Vermutungen zur frühen römischen Regierungsgewalt*, ivi, 1982 n. 10, p. 377-454; E. STUART STAVELEY, *The nature and aim of the patriciate*, in *Hist.* 32 (1983) 24 ss.; L. AMIRANTE, *Una storia giuridica di Roma: secondo quaderno di lezioni* (Napoli, Jovene, 1983, p. XVII-192). L'articolo del Bleicken prende spunto dagli istituti specificamente indicati nel titolo (*auspicium, potestas, imperium*) per tracciare un certo quadro socio-istituzionale delle origini, il quale presenta forse la pecca di non voler prendere in considerazione, sia pure per rifiutarle, tutte le principali teorie in argomento. Puntuale e nutritissima è la replica di A. Heuss, che si richiama a suoi precedenti e ben noti studi. Le pagine dello Staveley sono un 'report' molto chiaro del tema delle origini del patriziato e della azione politica da esso svolta sino al compromesso Licinio-Sestio, ma mostrano anche esse, se non vado errato, varie lacune (questa volta non direi volute) di informazione. Infine, Amirante: il quale, ponendosi nel solco classico dei 'corsi di lezione' della tradizione

italiana, sacrifica coscientemente, beninteso sul piano formale, la completezza informativa alle esigenze di scelta poste da un discorso che va dalle origini sino a tutto il secolo IV a.C. e che vuole essere, e felicemente riesce ad essere, limpido e persuasivo per il pubblico che l'a. si è dichiaratamente prescelto, cioè per il pubblico vivo degli studenti (dietro al quale non farà affatto male a tendere lo sguardo il pubblico austero degli studiosi). [A.G.]

23. « Il incarnait la jeunesse » scrive di René Dekkers il suo amico Jacques Vanderlinden nella commossa pagina di rievocazione (p. 3 s.) che gli dedica in apertura del volume *Hommage à (Hulde aan - Tribute to) René Dekkers* (Bruxelles, Bruylant, 1982, p. 610). E ciò è per me tanto più vero, in quanto R. Dekkers, nato nel 1909 e scomparso nel 1976, io l'ho conosciuto e praticato personalmente solo da giovane, in qualche convegno della 'Société d'histoire des droits de l'Antiquité' dei primi degli anni cinquanta: dopo di che siamo rimasti in cordialissima corrispondenza solo attraverso lo scambio delle pubblicazioni e di non poche lettere. Eccoci ora, dunque, davanti a questa densa raccolta di scritti: una raccolta che, nella sua grande varietà (dal diritto romano al diritto cinese), riflette la varietà degli interessi di conoscenza e di analisi che animarono l'onorato durante la sua operosissima vita. Le sezioni sono tre: una sul diritto romano e la storia successiva del diritto in Europa; una sul diritto privato belga e su temi di comparazione giuridica; una sui diritti dei paesi di socialismo reale. [A.G.]

24. Il Dipartimento di scienze dell'antichità dell'Università di Bari, recentemente costituito, si presenta al mondo degli studiosi con un primo, pregevole documento della sua attività: *Epigrafa e territorio, Politica e società. Temi di antichità romane* (Bari, ed. Adriatica, 1983, p. 202 più varie tavole). Sotto la direzione di M. Pani, cinque giovani studiosi pubblicano in questo volume altrettanti saggi, nei quali è dato avvertire con la più viva soddisfazione il concorso delle discipline di diritto romano con quelle delle altre scienze antichistiche: un concorso moderato, certo, visto che i temi affrontati non sono specificamente giuridici, ma un concorso visibilmente effettivo, che arricchisce le cinque ricerche di inusitata esperienza. Le autrici: M. Chelotti, V. Morizio, M. Silvestrini (con tre saggi di epigrafia rapportata al territorio pugliese), e ancora M. F. Nanna (*Donne in politica dell'età giulio-claudia*, p. 137 ss.) e A. Rini (*La plebe urbana dalla morte di Cesare alla 'sacro-sancta potestas' di Ottaviano*, p. 161 ss.). [A.G.]

25. *Direito e Integração* (Brasília, Editora Universidade, 1981, p. VI-128) è il titolo di un volumetto che raccoglie, su coordinazione di J. F. Paes Landim, i contributi di studiosi di vari paesi ad un colloquio svoltosi nell'Università di Brasilia. Tre i temi discussi: sistemi giuridici e diritto romano (con apporti di A. M. Villela, P. Catalano, S. Schipani); diritto internazionale e integrazione; integrazione economica e integrazione giuridica. [A.R.]

26. È stato ripubblicato, con introduzione di J. von Ungern-Sternberg, un classico (1912) della letteratura di questo secolo: M. GELZER, *Die Nobilität der römischen Republik* (Stuttgart, B.G. Teubner, 1983, p. XVII-141). A p. 121 ss. l'articolo *Die Nobilität der Kaiserzeit* (da *Hermes* 50 [1915] 395 ss.). [B.B.]

alimento, nel tardo impero, all'inarrestabile moto di emancipazione delle autonomie locali. [F.L.].

32. L'iniziativa di *Oikumene* (*Studia ad historiam antiquam classicam et orientalem spectantia*) procede in avanti con risultati altamente apprezzabili. Dopo il primo volume del 1976, è apparso nel 1978 un secondo volume (con alcuni studi specificamente relativi al diritto romano) ed ecco nel 1982 il volume terzo (p. 267), con contributi romanistici o di interesse romanistico di E. Ferenczy (*Ueber die alte Klientel*, p. 193 ss.), di Zs. Hoffmann e di E. Maroti. L'*Akadémiai Kiadó* ungherese afferma in questo modo la validità e l'alto livello della sua presenza scientifica. [V.G.].

33. Laureatosi in Giurisprudenza a Parma nel 1911, Emilio Betti passò a laurearsi poi in lettere classiche a Bologna. La prova fu superata nel migliore dei modi in dicembre del 1913 attraverso la presentazione e discussione di un elaborato, scritto in soli sei mesi, che era in realtà un fiume di pagine di buon livello scientifico e già fittamente annotate, di cui vari capitoli furono più tardi pubblicati dall'autore come articoli a se stanti. La devozione e l'intelligenza di uno degli ultimissimi allievi del Betti, Giuliano Crifò, ha riportato le sparse pagine della dissertazione all'unità originaria, in un volume che è stato accolto nella collana di pubblicazioni di *Studia et documenta* (B.E., *La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma*, a cura di G. Crifò, con una presentazione di E. Gabba [Roma, Pont. Univ. Lateranensis, 1982] p. XXVIII-591). L'argomento è quello eternamente ricorrente e sempre disputatissimo della « crisi » (sulla quale l'ultimo contributo a mia conoscenza è quello di E. Badian, « *Crisis theories* » and the beginning of the Principate, in *Romanitas-Christianitas* [1982] 18 ss.): tema in ordine al quale le idee del Betti sono da tempo ben note. Ottime pagine di valutazione critica dell'opera sono quelle scritte a titolo di presentazione da E. Gabba. L'aria, che in qualche risvolto esse hanno, di una cartella clinica era inevitabile: un po' per il tempo che è passato dal 1914 e un po' di più per il temperamento storiografico del Betti, uomo di riconoscibili entusiasmi per Cesare, anzi, come egli ama scrivere, per « Caesar ». Ma quali entusiasmi altrui sono stati altrettanto genuini e puri, in un senso o nell'altro, quanto quelli di Emilio Betti? Bisogna inchinarsi alla memoria di quest'uomo, che ha identificato la ricerca scientifica con la sua stessa vita, dandoci un esempio tanto nobile di dedizione allo studio. [A.G.].

34. Non a caso, come subito si vedrà, accomuniamo in un solo cenno di recensione tre libri tra loro profondamente diversi, ma aventi riferimento ad un argomento che, nella poliedricità delle sue facce, è fondamentalmente unico: la città antica, e in particolare Roma. Si leggano anzi tutti gli Atti del convegno pliniano del 1979 (convegno che si svolse a Como sotto la direzione di M. A. Levi e A. Biscardi) su *La città antica come fatto di cultura* (Como, Regione Lombardia, 1983, p. 410). I 25 saggi raccolti in questa elegantissima edizione si dividono in tre gruppi, rispettivamente dedicati alla città antica in generale, a Roma e finalmente a Como, concorrendo come meglio non si potrebbe nell'illuminare l'esperienza irripetibile, o comunque al giorno d'oggi inattuale, del vivere antico per agglomerazioni materiali

e spirituali di tipo cittadino. Nei confronti di quest'opera importante è indubbiamente di piú limitati orizzonti, ma di livello scientifico del pari elevato, il libro che L. Duret e J.P. Néraudau hanno dedicato, con presentazione di P. Grimal, a *Urbanisme et métamorphoses de la Rome antique* (Paris, Les Belles Lettres, 1983, p. 412 piú un fascicolo complementare e numerose illustrazioni). È un libro, questo, che illustra la *urbs Roma* con dottrina pari all'eleganza, rivelandosi una guida anche modernamente utilizzabile dagli uomini di cultura. Unico appunto che si potrà muoverle è l'ammirazione eccessiva di tutto, o piú precisamente la messa in evidenza, senza parentesi o contrasti di oscurità e di brutture, di tutto ciò che vi è stato di bello, e che ancor oggi si può in parte ammirare, nella Roma romana. Forse l'ultimo capitolo, intitolato « Roma aeterna » (p. 365 ss.), poteva anche, e piú utilmente, essere non scritto, sopra tutto perché crea nel lettore, dopo tante meraviglie di cui ha letto, una specie di sopraffatto. Comunque, visto che quella Roma di allora era tanto ammirevole, vale la pena demolire la Roma di oggi (quella della via dei Fori imperiali, ad esempio) per riportarne in luce altri resti? Questo è il problema che affrontano, anche sotto il profilo dei costi economici, I. Insofera e F. Perego, con l'appoggio anche di altri interventi, nel volume intitolato *Archeologia e città* (Bari, Laterza, 1983, p. 379): un problema di cui, come è noto, si è recentemente discusso, con molta animazione, anche sul piano politico-amministrativo. Lontana da noi ogni tentazione di incorrere nel rischio di veder bollate le nostre timidissime opinioni da corruciate rampogne (e da sospetti di deviazionismo politico) da parte di certi severi studiosi, tanto autorevoli quanto autenticamente democratici; ma, a parte il fatto che il costo della riesumazione sarebbe altissimo, anzi insostenibile, è proprio da apprezzare il progetto di riportare puntigliosamente alla luce, in un vastissimo parco archeologico, tutte le malridotte vestigia della Roma antica? Dicono: ma il regime fascista ha fatto male a costruire la via dei Fori imperiali, e la via del Mare, e mettiamo nell'elenco anche la via della Conciliazione. Se ne avessi il coraggio, risponderai che avrà fatto anche male, ma che ad ogni modo l'ha fatto, e che non tutto quello che ha fatto rientra nell'orrido, e che la storia non si cancella a colpi di piccone, e che anzi la storia (grata o ingrata che sia) non si può cancellare tanto facilmente. Ma non ho il coraggio e taccio. [A.G.]

35. A.M. Bartoletti Colombo, dopo aver validissimamente collaborato al *Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium* dell'Università di Firenze (*Novellae, pars latina*, 1977-79) e mentre validissimamente coopera all'apprestamento della *pars graeca* dello stesso, ha intrapreso la pubblicazione a stampa di un *Lessico delle Novellae di Giustiniano nella versione dell'« Authenticum »* (vol. 30 del *Lessico intellettuale europeo*), di cui è uscito il primo volume relativo alle lettere A-D (Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1983, p. XXIX-461). Opera di grande utilità e di fattura, come sempre, molto accurata, che l'a. ha voluto dedicare alla memoria di Vincenzo Arangio-Ruiz e di Ugo Enrico Paoli. [A.G.]

36. Nell'articolo 'Das Corpus iuris, die Bibel des Egoismus'. Über Geschichte und Nachwirkungen des römischen Rechts, in *Das Altertum* 26 (1980) 177 ss., Jens Köhn si propone di spiegare ai lettori della DDR il senso che il diritto romano

ebbe a Roma, e l'utilità che il suo studio conserva oggi, tanto nei paesi socialisti quanto nelle società borghesi. Succo del discorso: in primo luogo una severa denuncia del *Corpus iuris civilis*, 'Bibbia dell'egoismo' (la frase è presa in prestito da H. Heine, che la pronunciò, studente di diritto, nel 1819), e di tutto il diritto romano, la cui funzione storica sarebbe consistita nella 'äußerst komplizierte Aufgabe' di puntellare con la 'privatrechtliche Gleichheit' la 'politische Ungleichheit'; e, in secondo luogo, un'accusa non meno dura ai romanisti contemporanei della Westeuropa (specie quelli della BRD), che in pratica assolverebbero ancora, più o meno, lo stesso compito. Non vorremo certo noi, romanisti 'occidentali', difendere i 'valori' del diritto romano. Mi pare, d'altronde, che non si faccia più da un pezzo, e segnatamente che non lo facciano Kaser, Nörr, Wieacker. Ci sembra, però, che il carattere 'di classe' del diritto romano sia abbastanza ovvio e trasparente da non aver bisogno, per essere illustrato, di alcune grossolane semplificazioni (per non dire mistificazioni): come si fa, per esempio, a considerare il dir. rom. il puro strumento di una società schiavistica, quando esso è nato secoli prima della schiavitù, e ne ha anche regolamentato e 'giuridicizzato' la fine? e come si fa a qualificare la *familia* unicamente come 'der soziale Überbau zur wirtschaftlichen Einheit des Sklavenhalterbetriebs'? Certo, ci ralleghiamo che il Köhn consigli le discipline romanistiche anche agli studenti d'oltrecortina. Ma se è vero che « aus universitätspädagogischer Sicht lassen sich besonders deutlich am römischen Recht die Beziehungen von antikem Eigentum, Klassen, Staat und Recht demonstrieren », non si capisce proprio perché si debbano ancora pagare prezzi tanto alti alla 'Universitätspädagogie'. [F. L.].

37. La lettura dei frammenti di Senocrate di Calcedone e di Ermodoro di Siracusa, nella raccolta corredata di traduzione italiana e di un limpidissimo commento da Margherita Isnardi Parente (SENOCRATE-ERMODORO, *Frammenti* [Napoli, Bibliopolis, 1982] p. 460), mi ha indotto non poche volte ad invidiare la posizione sociale di privilegio acquisita dai filosofi nella Grecia classica, nonché a chiedermi se l'amico A. Biscardi non avrebbe fatto bene a mettere al suo eccellente manuale di diritto greco (B. A., *Diritto greco antico* [Milano, Giuffrè, 1982] p. IX-409) una noticina finale del tipo: « quanto esposto precedentemente vale solo sino ad un certo punto per i filosofi ». Prendiamo, ad esempio, l'austero e grintoso Senocrate, successore di Platone e Speusippo nella direzione dell'Accademia. Secondo Cicerone (*de rep.* 1.2.3) ed altri (cfr. ISNARDI fr. 256-258), egli si vantò di aver insegnato ai suoi discepoli a fare spontaneamente ciò che gli altri sono costretti a fare dalle leggi (« *ut id sua sponte facerent, quod cogerentur facere legibus* »). Molto socratico davvero. Ma andiamo ora a leggere due passi, anzi tre, di Valerio Massimo, di Plutarco e dello pseudo-Plutarco (cfr. ISNARDI fr. 13-15). Vi troveremo (Val. Max. 2.10 ext. 2) che, una volta che doveva rendere testimonianza giurata, Senocrate non fece in tempo ad approssimarsi all'altare, che i giudici si alzarono tutti in piedi e proclamarono a gran voce che egli era esentato dal giurare: « *quodque sibi met ipsis postmodum dicendae sententiae loco remissuri non erant, sinceritati eius concedendum existimarunt* ». Vivaddio, non poteva (o doveva) il filosofo replicare

che le leggi sono uguali per tutti e alzare la mano per il giuramento? Nulla di tutto questo, invece; che anzi in un'altra occasione Senocrate la fece, se non erro, ancora piú grossa (cfr. ps.-Plut. *X orat. vitae* 842 b e, con qualche divergenza, Plut. *Titus Flam.* 12.7). Primo, non pagò la pur modica tassa sui meteci (il *μετοίκιον*): secondo, mentre il gabelliere (il *τεχώνος*) lo portava in giudizio, si astenne dal proférer motto quando Licurgo l'oratore, incontratili per strada, si avventò a colpire con un bastone la testa del gabelliere e, mandando libero lui, fece passare serii guai giudiziari a quest'ultimo; terzo, imbattutosi piú tardi nei figli di Licurgo, si vantò con costoro di aver ricompensato indirettamente il loro padre a causa delle lodi che questi aveva riscosso con le sue bastonature presso il pubblico. Chi tollera, e addirittura esalta, episodi del genere non mi pare proprio un uomo giusto. Frugale, vegetariano, castissimo, non vi è dubbio alcuno; ma lieto ed orgoglioso di essere, in fin dei conti, un privilegiato. Forse non aveva tutti i torti il grande Aristotele quando, alludendo a certe sue abitudini da schizzinoso (cfr. *Athen. Deipnosoph.* 12.530 b: *ὅτι οὐρῶν οὐ προσήγε τῆν χεῖρα τῷ αἰδοίῳ*), disse di lui: «le mani sono pulite, ma l'anima ha qualcosa di marcio». [A. G.]